



# *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

## **DECRETO DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI**

**A.A. 2023/2024**

**Accademia di Belle Arti - L'Aquila**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» - come da ultimo modificato dal decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 - e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuiti «*..le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.*»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, avente ad oggetto «*Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.*»;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di «*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*»;

**VISTO**, in particolare, l'art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, secondo cui:

-comma 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, comma 7, lett. g), della citata legge n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

-comma 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento esemplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, comma 180 e comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 616, recante “*Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*”;

**VISTO** il decreto 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal D.P.R. n. 19/2016;

**VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti;

**VISTO** l’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente “*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*”, e, in particolare, il comma 1, lettera d), che ha introdotto l’articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 recante “*Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” e, in particolare, l’articolo 4 recante “*Requisiti e procedura di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale*”;

**VISTE** le linee guida dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca adottate con delibera del 26 settembre 2023 n. 231;

**VISTA** l’istanza di accreditamento dei percorsi formativi presentata dall’Istituzione;

**VISTI** i pareri resi sulla predetta istanza dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibere del 21 dicembre 2023 n. 304 e del 17 gennaio 2024, n. 11 e con decreto del Presidente del 29 gennaio 2024, n. 1.

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **(Accreditamento dei percorsi di formazione iniziale)**

1. Sono accreditati i percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sotto elencati, con le modalità di erogazione indicate nell’istanza di accreditamento.

#### **Accademia di Belle Arti - L’Aquila**

A002-FI	DESIGN DEI METALLI, DELL’OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME
A005-FI	DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
A008-FI	DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN DELL’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A009-FI	DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

2. Con l’accredito iniziale dei percorsi di 60 CFU/CFA di cui all’ allegato 1 del DPCM, si intendono accreditati anche gli altri e corrispondenti percorsi previsti dal DPCM e dai relativi allegati, ove proposti dall’Istituzione.
3. Con successivi decreti ministeriali sarà stabilita la quota di riserva per i soggetti individuati ai sensi dell’art. 2-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché saranno autorizzati i posti disponibili per lo svolgimento dei percorsi in parola.

## **Art. 2**

### **(Conseguimento di ulteriori abilitazioni)**

1. È comunque autorizzato l'avvio dei percorsi di formazione di cui all' art. 13 del D.P.C.M. secondo le modalità di erogazione di cui all'art. 2-*ter*, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

## **Art. 3**

### **(Disposizioni finali)**

1. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

*Sen. Anna Maria Bernini*